



OGGETTO: Circolare 12.2024

Seregno, 3 marzo 2024

PIANO TRANSIZIONE 5.0

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto sul PNRR¹. Tra le misure anche il piano transizione 5.0. Riconosciuto anche un bonus fino al 45% in base alla percentuale di riduzione del consumo energetico (dal 3% al 10%).

È previsto un **riconoscimento di un credito d'imposta** a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano **nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici**.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla L. 11.12.2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Per l'accesso al contributo, le imprese presentano apposite comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy *ex ante* ed *ex post* rispetto al completamento degli investimenti, nelle modalità e nei termini definiti con l'emanazione di un apposito decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di **apposite certificazioni** rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con l'emanazione del decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, che rispetto all'ammissibilità e al completamento degli investimenti, attesta:

- *ex ante*, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
- *ex post*, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione *ex ante* e l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il Piano Transizione 5.0 include anche le soluzioni per l'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** e la **formazione** del personale finalizzata "all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi". Occorre però evidenziare che, in questi ambiti, sono previste una serie di limitazioni.

¹ Il Decreto Legge 2 marzo 2024, n.19 (vedi art. 38)



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 D.Lgs. 27.01.2010, n. 39.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino